



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II Risorse Finanziarie

Prot. AOODRPU2737
Il dirigente: Mario Trifiletti

Bari, 16 marzo 2011

Alle istituzioni scolastiche
della Regione Puglia
LORO SEDI

Ai dirigenti degli
Ambiti territoriali per le province di
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
LORO SEDI

Alla Regione Puglia
Assessorato alla sanità
e servizi sociali
Via Caduti di tutte le guerre, 15
BARI

e, p.c., al Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca
DG per la politica finanziaria e per il bilancio
Viale Trastevere, 76
ROMA

OGGETTO: Spese per l'accertamento sui dipendenti assenti dal servizio per malattia.

Pervengono numerosi quesiti, da parte delle istituzioni scolastiche e degli uffici territoriali, tesi a conoscere quale comportamento si debba tenere in occasione della necessità dell'accertamento dell'assenza per malattia di propri dipendenti ed a come fare fronte ai relativi oneri.

Come noto, infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n.207/2010, ha dichiarato l'illegittimità dell'art.17, comma 23 lett. e), del D.L. n.78/2009, convertito nella legge n.102/2009, nella parte in cui aggiunge i commi 5 bis e 5 ter al D.L. n.112/2008, a sua volta convertito nella legge n.133/2008. Per effetto di tale pronuncia sono state dichiarate incostituzionali le suddette disposizioni che ponevano a carico delle aziende sanitarie locali gli oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, facendone ricadere il costo, al contrario, sulla pubblica Amministrazione richiedente.

Appare necessario premettere che il controllo sulla sussistenza della malattia del dipendente è obbligatorio "anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative", a norma dell'art.55 septies del D.L.vo n.165/2001, come modificato dal D.L.vo n.150/2009.

In considerazione di quanto sopra appare evidente che le SS.LL. dovranno necessariamente disporre l'accertamento in questione, espressamente previsto dalla disposizione normativa sopra citata.

In relazione alla questione della copertura finanziaria dei relativi costi si precisa che, come precedentemente chiarito, questo Ufficio non gestisce più, dall'anno 2007, i capitoli riferiti alle spese di funzionamento e di personale delle istituzioni scolastiche, per effetto della legge n.296 del 27/12/2006, art.1, comma 601.

Su tale argomento il M.I.U.R., D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio, con nota del 15/11/2010, relativa alla predisposizione del programma annuale 2011, ha precisato che "per le visite fiscali... non è attualmente previsto un finanziamento aggiuntivo ad hoc", riservandosi di effettuare un monitoraggio a fini conoscitivi.

Appare necessario, pertanto, che le SS.LL. traggano i relativi oneri dal finanziamento riguardante le spese di funzionamento di codesti istituti, eventualmente programmando un accantonamento delle somme corrispondenti alla spesa presunta per l'esercizio finanziario di riferimento. Tanto al fine di potere soddisfare le richieste di pagamento delle aziende sanitarie e non incorrere in aggravii di spesa derivanti dall'attivazione di procedure di riscossione coattiva del credito.

Analoga condotta dovrà essere tenuta dagli ambiti territoriali per le province della regione Puglia.

Non appare, tuttavia, potersi condividere la prassi, in uso da parte di alcune aziende sanitarie, di subordinare l'effettuazione della visita ad uno specifico impegno, da parte del dirigente scolastico, ad assolvere all'obbligo del pagamento. Prescindendo, infatti, dalla spettanza dell'onere finanziario, tale adempimento rientra tra i compiti istituzionali del Servizio Sanitario che, pertanto, non sembra potere legittimamente rifiutare l'effettuazione dello stesso. Si invitano le SS.LL, dunque, ad evidenziare tale circostanza in caso di rifiuto all'effettuazione della visita da parte dell'azienda sanitaria locale.

Sarà cura di questo Ufficio portare a conoscenza delle SS.LL. eventuali ulteriori indicazioni che dovessero provenire dal Ministero dell'Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Lucrezia Stellacci